



# Athenaeum Srl

Società tra Professionisti



Dott. Giovanni Cremona  
Dott. Paolo Monarca  
Dott.ssa Michela Tinti  
Dott. Andrea Mancini  
Dott. Mirko Bellegotti  
Dott.ssa Francesca Colombo

Dott.ssa Barbara Lombardi  
Dott. Riccardo Fanelli  
Dott.ssa Paola Zanaboni  
Dott.ssa Daniela Pinchioli  
Dott.ssa Marina Torretta  
Dott.ssa Francesca Amenini  
Dott.ssa Clarissa Cremona

## ***Circolare di aggiornamento n. 13/2024:***

### **Il Credito d'imposta 5.0**

### **Le scadenze del mese di settembre**

#### **Athenaeum Srl STP**

Sede Legale  
Via Po, 41  
20015 Parabiago (MI)

Sedi Operative  
Piazza Maggioli, 34 - 20015  
Parabiago (MI)  
Tel. 0331 - 49.99.11

Via N. Bixio, 2/C - 21052  
Busto Arsizio (VA)  
Tel. 0331 - 49.99.22

Fax 0331 - 49.99.99

Email [infoservice@athstp.com](mailto:infoservice@athstp.com)  
Pec [athenaeum-stp@legalmail.it](mailto:athenaeum-stp@legalmail.it)  
Sito: [www.athstp.com](http://www.athstp.com)

Cap. Sociale € 100.000.= i.v.  
P. IVA/C.F. 11654000964

Registro delle Imprese di Milano  
n. 11654000964 -  
R.E.A. Milano n. 2617090  
Iscritta all'Ordine dei Dottori  
Commercialisti e degli Esperti  
Contabili di Busto Arsizio al n. 22

## IL CREDITO D'IMPOSTA 5.0

Il Mimit ha recentemente pubblicato due decreti, il DM 24/07/2024 e il DM 06/08/2024, relativi al **credito d'imposta Transizione 5.0** a favore delle imprese che avviano dall'01/01/2024 e completano entro il 31/12/2025 progetti di innovazione aventi ad oggetto nuovi investimenti in beni strumentali materiali e immateriali da cui derivi una riduzione dei consumi energetici.

Di seguito si evidenziano i punti principali del credito d'imposta.

### Soggetti beneficiari

Il credito d'imposta spetta alle **imprese**, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime contabile e fiscale adottato, incluse le imprese che adottano regimi forfetari di determinazione del reddito.

### Progetti agevolabili

L'agevolazione spetta per i progetti di innovazione aventi ad oggetto **investimenti in beni materiali e immateriali nuovi 4.0** (di cui alle Tabelle A e B della L. 232/2016):

- destinati a **strutture produttive ubicate in Italia**,
- **avviati dal 01/01/2024 e completati entro il 31/12/2025**,
- **interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (l'avvenuta interconnessione deve essere certificata da apposita perizia asseverata);
- a condizione che tramite tali investimenti sia **conseguita** complessivamente (i) una **riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%**, oppure, alternativamente, (ii) **una riduzione dei consumi energetici oggetto dell'investimento non inferiore al 5%**.

Tra i beni oggetto di agevolazione sono **inclusi** anche:

- gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio dell'impresa finalizzati all'**autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo**, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti di stoccaggio dell'energia prodotta;
- le **spese per la formazione del personale** finalizzate all'acquisizione e/o consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Il DM 24/07/2024 disciplina anche le modalità di calcolo della riduzione dei consumi energetici.

### Misura del credito d'imposta

Il credito d'imposta spetta nelle seguenti misure:

| Importo investimento | Riduzione dei consumi energetici dal 3% e il 6% (struttura produttiva) oppure dal 5% al 10% (processi) | Riduzione dei consumi energetici dal 6% e il 10% (struttura produttiva) oppure dal 10% al 15% (processi) | Riduzione dei consumi energetici >10% (struttura produttiva) oppure >15% (processi) |
|----------------------|--|--|---|
| Fino a €2.500.000    | 35%  | 40%  | 45%   |

|  |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|
| Compreso tra €2.500.000 e €10.000.000  | 15% | 20% | 25% |
| Compreso tra €10.000.000 e €50.000.000 | 5%  | 10% | 15% |

Il limite massimo di costi ammissibili è pari a €50.000.000 annuo.

Il beneficio è aumentato di un importo complessivo non superiore a €10.000 per le spese sostenute dalle PMI per le attività di certificazione di riduzione dei consumi energetici e fino a €5.000 per le spese sostenute dai soggetti beneficiari dell'agevolazione non obbligati per legge alla revisione legale dei conti per adempiere all'obbligo di certificazione delle spese ammissibili.

### Adempimenti richiesti

La fruizione del credito è subordinata alla presentazione telematica delle seguenti comunicazioni:

- la **comunicazione preventiva** rispetto al completamento del progetto di innovazione, corredata di certificazione ex ante della riduzione dei consumi conseguibile attraverso l'investimento e rilasciata da un esperto indipendente. A seguito di tale comunicazione, il GSE comunica, entro 5 giorni dalla trasmissione, l'importo del credito spettante;
- la **comunicazione di conferma** dell'effettuazione degli ordini, da effettuarsi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del GSE dell'importo del credito spettante e contenente anche indicazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
- la **comunicazione di completamento**, a seguito del completamento del progetto e comunque entro il 28/02/2025, riportante le informazioni necessarie per individuare tutti i dati del progetto di innovazione completato e corredata di certificazione ex post attestante l'effettiva realizzazione degli investimenti. Entro 10 giorni dalla comunicazione di completamento, il GSE comunica l'ammontare del credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

### Modalità di utilizzo del credito

Il credito, comunicato dal GSE entro 10 giorni dalla comunicazione di completamento, può essere **utilizzato esclusivamente in compensazione entro il 31/12/2025**. L'eventuale quota non utilizzata può essere riportata in avanti e utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

Inoltre, il credito,

- non è soggetto ai limiti previsti per il loro utilizzo (attualmente pari ad euro 2.000.000) e previsti per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- non opera il divieto di compensazione fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a €1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali il termine di pagamento sia scaduto;
- **non può essere ceduto o trasferito**, nemmeno all'interno del perimetro del consolidato fiscale;
- **non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP**;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e ai fini della determinazione della quota delle "altre spese" deducibili (art. 109 TUIR);

- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi (nel caso in cui il cumulo non comporti il superamento del costo);
- **non è cumulabile** con il **credito d'imposta per investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno** né con il **credito d'imposta per investimenti in beni strumentali Industria 4.0**.

### Decadenza dall'agevolazione

È prevista la **decadenza** dall'agevolazione nel caso in cui:

- il bene agevolato venga ceduto a terzi o destinato a finalità estranee all'esercizio dell'impresa entro il 31/12 del 5° anno successivo a quello di completamento dell'investimento;
- se non viene mantenuto il livello di riduzione dei consumi fino al 31/12 del 5° anno successivo a quello di completamento dell'investimento;
- i beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili non entrino in esercizio, entro 1 anno dalla data di completamento del progetto di innovazione;
- vi sia l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, fino alla data di invio da parte del GSE della comunicazione relativa all'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione oppure documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;
- siano state rese e sottoscritte false dichiarazioni nella procedura del Decreto in esame;
- non siano state rispettate le disposizioni sul cumulo e sul divieto di doppio finanziamento, e delle previsioni relative al rispetto del principio DNSH;
- non vi sia stata la conservazione della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo credito d'imposta;
- vi sia l'impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
- si presentino altre violazioni o inadempimenti da cui consegua l'inesistenza ovvero la non spettanza, anche parziale, del credito d'imposta.

## LE SCADENZE DEL MESE DI SETTEMBRE

**Attenzione** – Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8 D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994) sia, infine dell'art. 18 D. Lgs 241/1994 sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

### Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro

| Di interesse | Eseguito |
|--------------|----------|
|              |          |

I soggetti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili devono effettuare la registrazione entro 30 giorni dalla data del contratto stesso. L'imposta deve essere determinata ed assolta dal contribuente mediante versamento con modello F24 Elide.

Per la gestione degli adempimenti connessi (registrazione – adempimenti successivi) è utilizzabile il modello RLI disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

### Lunedì, 2 settembre

#### Imposta di bollo assolta in modo virtuale

| Di interesse | Eseguito |
|--------------|----------|
|              |          |

Versamento della rata bimestrale posticipata dell'imposta liquidata in via provvisoria all'Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti autorizzati a corrispondere in modo virtuale l'imposta di bollo.

#### Denuncia UNIEMENS

| Di interesse | Eseguito |
|--------------|----------|
|              |          |

Denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS - ex DMAG) di **luglio** 2024.

### Mercoledì, 4 settembre

#### Termine sospensione

| Di interesse | Eseguito |
|--------------|----------|
|              |          |

I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini di 30 giorni previsti dagli artt. 2, comma 2, e 3, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, e dall'art. 1, comma 412, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici (artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972), e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale.

### Domenica, 15 settembre

#### Annotazione separata nel registro dei corrispettivi

| Di interesse | Eseguito |
|--------------|----------|
|              |          |

Termine per la registrazione nel registro corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese solare precedente (**agosto**) per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale. Termine per effettuare la comunicazione dei dati dei titolari effettivi presso il registro imprese.

### Fatturazione differita ed annotazione

Emissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente.

| Di interesse | Eseguito |
|--------------|----------|
|              |          |

L'Iva relativa alle fatture differite dovrà essere conteggiata nella liquidazione del mese di effettuazione dell'operazione-consegna-spedizione e non in quella del mese di emissione o registrazione della stessa.

### Lunedì, 16 settembre

### Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile

Liquidazione dell'Iva dovuta per il mese di **agosto** e versamento dell'imposta dovuta. Il versamento determinato quale differenza tra imposta a debito ed imposta a credito del periodo di riferimento, scomputando l'eventuale ammontare del credito del periodo precedente (o dell'anno precedente) deve essere esclusivamente versato (se l'importo risultante risulta a debito) mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

| Di interesse | Eseguito |
|--------------|----------|
|              |          |

### Ritenute – Redditi lavoro autonomo, dipendente, provvigioni, locazioni brevi

Versamento delle ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini nonché sull'ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (**agosto**) e versamento di addizionali regionali/comunali sul reddito da lavoro dipendente.

| Di interesse | Eseguito |
|--------------|----------|
|              |          |

### Contributi previdenziali

Versamento contributi previdenziali relativi al mese di **agosto** per INPS, Gestione separata INPS, INPS ex Enpals, INPGI.

| Di interesse | Eseguito |
|--------------|----------|
|              |          |

### Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive

Trasmissione fattura elettronica operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese precedente

| Di interesse | Eseguito |
|--------------|----------|
|              |          |

### Venerdì, 20 settembre

### Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici

Comunicazione credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari e per commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili relativamente la periodo di riferimento di **agosto** 2024.

| Di interesse | Eseguito |
|--------------|----------|
|              |          |

### Mercoledì, 25 settembre

### Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile dei dati statistici acquisti e cessioni

Presentazione in via telematica all'Ufficio doganale competente per territorio dell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie effettuate nel periodo precedente (**agosto**). Invio dei dati statistici per elenchi acquisti e cessioni per soggetti obbligati.

| Di interesse | Eseguito |
|--------------|----------|
|              |          |

### Lunedì, 30 settembre

### Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

I soggetti passivi IVA devono effettuare l'invio telematico della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al **II trimestre** 2024.

| Di interesse | Eseguito |
|--------------|----------|
|              |          |

### Comunicazione semestrale dati tessera sanitaria

Comunicazione dati tessera sanitaria relativi al primo semestre 2024.

| Di interesse | Eseguito |
|--------------|----------|
|              |          |

### Versamento trimestrale imposta di bollo fatture elettroniche

versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche per il II trimestre 2024 se l'imposta da versare risulta superiore o uguale ad € 5.000; va considerata anche l'imposta sulle fatture elettroniche per il I trimestre 2024 se questa era inferiore ad € 5.000.

| Di interesse | Eseguito |
|--------------|----------|
|              |          |

### Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2023 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare

Presentazione in via telematica, tramite Entratel o Internet, delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP 2023, oltre ai modelli per i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, da parte di società di capitali ed enti, commerciali e non commerciali, con periodo d'imposta **1° novembre - 31 ottobre**.

| Di interesse | Eseguito |
|--------------|----------|
|              |          |

### Versamento delle imposte ai fini IRES - IRAP soggetti a cavallo

Versamento delle imposte risultanti dal modello REDDITI IRES - IRAP dovute dalle società di capitali, persone giuridiche, associazioni non riconosciute, consorzi, società ed enti di ogni tipo non residenti, aventi esercizio sociale o periodo di gestione **1° aprile - 31 marzo**.

| Di interesse | Eseguito |
|--------------|----------|
|              |          |

### Versamento del secondo acconto ai fini IRES - IRAP soggetti a cavallo

Versamento del secondo acconto imposte ai fini IRES - IRAP dovute dalle società di capitali, persone giuridiche, associazioni non riconosciute, consorzi, società ed enti di ogni tipo non residenti, aventi esercizio sociale o periodo di gestione **1° novembre - 31 ottobre**.

| Di interesse | Eseguito |
|--------------|----------|
|              |          |

### Denuncia UNIEMENS

Denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS - ex DMAG) di **agosto** 2024.

| Di interesse | Eseguito |
|--------------|----------|
|              |          |

### Regolarizzazione magazzino

Versamento 1<sup>a</sup> rata 50% imposta sostitutiva regolarizzazione magazzino

| Di interesse | Eseguito |
|--------------|----------|
|              |          |

\* \* \*

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Parabiago (MI), li 6 Settembre 2024

*Dott.ssa Cremona Clarissa*

Le Circolari di Studio sono consultabili anche al seguente link:

<https://www.athstp.com/pubblicazioni-e-news/>